

GRUPPO ARCHEOLOGICO ALTANO POLISTENA

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 27 DICEMBRE 2022

L'anno **2022**, il giorno **27**, del mese di **dicembre**, alle ore **20:00**, presso la sede di c/da Calù si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei soci dell'Associazione **GRUPPO ARCHEOLOGICO ALTANO**

Assume la presidenza dell'Assemblea, il Presidente e Legale Rappresentante **SALVATORE FIDA**, verbalizza il Segretario Fabio Spanò.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata e che sono presenti tutti i soci iscritti dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita.

Constata la validità dell'Assemblea si procede alla discussione e deliberazione dei seguenti punti all'ordine del giorno:

1. Approvazione nuovo Statuto "Gruppo Archeologico Altano APS" ai sensi del D. Lgs. 117/2017;
2. Varie ed eventuali;

Prende la parola il Presidente sul **PRIMO PUNTO ALL'ODG**.

Il Presidente in premessa comunica ai soci le novità riguardanti il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) e da lettura del nuovo Statuto da approvare ai sensi del D. Lgs. 117/2017 facendo particolare riferimento agli elementi di novità rispetto al precedente Statuto.

Alla relazione del Presidente sono seguiti diversi interventi degli associati. Esaurita la discussione l'Assemblea approva all'unanimità il nuovo Statuto dell'Associazione e da mandato al Presidente all'assolvimento di tutti gli adempimenti connessi.

IL PRESIDENTE
Fida Salvatore

STATUTO

GRUPPO ARCHEOLOGICO ALTANO APS

Art. 1 Costituzione

1. È costituita, nel rispetto del Codice civile, del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e s.m.i. e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "Gruppo Archeologico Altano APS" che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta;
2. L'associazione si configura quale APS (Associazione di Promozione Sociale) ai sensi dell'art. 35 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 2 Sede

1. L'Associazione ha sede nel Comune di Polistena (RC);

Art. 3 Durata

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 4 Oggetto e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'Associazione si conformano ai principi della Costituzione Italiana e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, spirituale e culturale della persona.
2. L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, gratuità delle prestazioni dei volontari associati, elettività e gratuità delle cariche sociali.
3. L'Associazione svolge attività di interesse generale prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
4. L'Associazione in particolare si prefigge la realizzazione delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017:
 - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi strumentali ai Gruppi archeologici aderenti i quali si qualificano come enti del Terzo settore;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

5. L'Associazione ha lo scopo di individuare, accertare, tutelare e valorizzare il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali (archeologici, architettonici, ambientali, artistici, storici, archivistici, librari, demo etno antropologici e geologici) collaborando con le Autorità preposte.
6. L'Associazione collabora altresì con le strutture della Protezione Civile per le attività conformi alle norme statutarie.
7. L'Associazione persegue tale scopo mediante, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la realizzazione delle seguenti azioni:
 - gestire il museo "Civiltà del Contadino", dei beni propri e di terzo in esso custoditi ed esposti;
 - sensibilizzare l'opinione pubblica italiana e straniera ai problemi riguardanti la tutela e la valorizzazione del patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
 - stimolare l'applicazione delle leggi vigenti, promuovere l'emanazione di norme legislative e di provvedimenti amministrativi allo scopo di proteggere ed accrescere il patrimonio dei Beni Culturali ed Ambientali;
 - assicurare la tutela e la valorizzazione di aree archeologiche, ambientali, monumentali, parchi, collezioni, raccolte e complessi museali anche attraverso la loro gestione e/o acquisto da parte dell'Associazione;
 - gestire e promuovere campi archeologici, esposizioni, mostre, convegni, iniziative di studio e ricerca e manifestazioni per favorire la più larga partecipazione dei cittadini alla conoscenza e alla valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale;
 - partecipare attivamente, nell'ambito delle strutture pubbliche di protezione civile, alle iniziative promosse per la salvaguardia del patrimonio culturale;
 - favorire, promuovere e organizzare iniziative di turismo sociale e giovanile nel campo dei Beni Culturali e Ambientali;
 - promuovere la compilazione, la pubblicazione, l'edizione e la diffusione di riviste e notiziari, di guide e monografie, di relazioni di ricerca, di audiovisivi, di supporti informatici, prodotti multimediali, di carte archeologiche, di fotografie e di disegni, di rilievi e quant'altro riguardante i Beni Culturali e Ambientali;

- promuovere ed organizzare corsi di aggiornamento, formazione culturale ed addestramento professionale nell'ambito dei Beni Culturali e Ambientali, anche in collaborazione con altre organizzazioni ed enti pubblici e privati;
 - promuovere la fruizione, da parte dei cittadini, dei Beni Culturali e Ambientali oggetto dell'attività della Associazione tramite mostre, esposizioni, convegni e conferenze.
 - favorire e promuovere nel mondo della scuola attività didattiche e di sensibilizzazione nel campo dei Beni Culturali e Ambientali.
8. L'Associazione può, inoltre, svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, individuate dal Consiglio direttivo ed in conformità all'art. 6 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 e del decreto ministeriale attuativo.
9. L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione ed informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

Art. 5 Soci

1. Gli associati si distinguono:

2. **Associati Fondatori:**

- Sono coloro i quali sono intervenuti alla stipula dell'Atto Costitutivo dell'Associazione;

3. **Associati ordinari:**

- Sono coloro, persone fisiche APS o altri ETS o senza scopo di lucro (a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle APS), la cui domanda di ammissione verrà accettata dal Consiglio Direttivo.

- L'acquisto dello status di associato ordinario è subordinato al versamento della quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo.

2. L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato, redatta e sottoscritta in carta semplice. Il Consiglio Direttivo deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio **entro 30 giorni**. L'ammissione è comunicata per iscritto all'interessato e annotata nel libro soci. In caso di rigetto della domanda, l'organo competente deve motivare la deliberazione. L'aspirante socio può, **entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto**, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

Art. 6 Diritti e doveri degli associati

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
2. L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dall'Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
3. Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta e previa autorizzazione degli organi dirigenti presso la sede sociale, nonché di partecipare alle iniziative promosse dall'Associazione, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali. Hanno altresì diritto di ricevere la tessera sociale unitamente alla copia dello statuto e del Regolamento.
4. I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
5. Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

Art. 7 Perdita della qualità di Associato

La qualità di associato si perde per:

- **Decesso;**
- **Dimissioni:** ogni associato può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al Consiglio nazionale; analogamente, chi intende recedere dal proprio Gruppo dovrà darne comunicazione al proprio Consiglio nazionale. Tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo del pagamento della quota associativa per l'anno in corso e la riconsegna della tessera associativa.
- **Decadenza:** la decadenza viene dichiarata dal Consiglio nazionale trascorsi sei mesi dalla data per la quale è previsto l'obbligo del versamento della quota associativa.
- **Esclusione:** ogni singolo associato che non si comporti secondo i dettami dello Statuto dell'Associazione e della legislazione vigente, o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all'Associazione stessa secondo quanto previsto nel Regolamento, può essere espulso dall'Associazione con delibera motivata dal Consiglio di amministrazione, su proposta di un qualsiasi Consigliere;

La qualità di associato si perde inoltre nel caso in cui la persona compia atti in violazione delle previsioni dello Statuto, dell'eventuale regolamento nonché delle delibere approvate dagli organi associativi, tenga un comportamento lesivo dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Art. 8 Organi dell'Associazione - Amministrazione

1. Sono organi dell'Associazione:
 - Assemblea dei soci;
 - Consiglio direttivo;
 - Presidente;
2. Tutte le cariche associative sono elettive, sono svolte a titolo gratuito e hanno durata triennale; per gli associati che ricoprono cariche è ammesso il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 9 Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio nomina nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.
2. Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
3. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, nonché all'ammontare della quota associativa.
4. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
5. Il consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
6. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto su apposito libro il verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
7. Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla nomina dei dipendenti, impiegati ed esperti determinando la retribuzione e compila il regolamento per il funzionamento dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
8. Il Presidente, ed in sua assenza o impedimento il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi di urgenza può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

9. Il segretario provvede alla redazione dei verbali delle deliberazioni del Consiglio ed alla conservazione di tutti gli atti e documenti dell'Associazione.
10. Il tesoriere procede all'esenzione delle quote associative; tiene la contabilità ed è responsabile della conservazione dei fondi e dei libri contabili.
11. Il consigliere che deserta le riunioni per tre volte consecutive, senza fornire a riguardo adeguate giustificazioni scritte, è considerato automaticamente, a tutti gli effetti, dimissionario.
12. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 10 Assemblea dei Soci

1. L'assemblea dei soci è costituita da tutti gli associati iscritti purché in regola con i versamenti delle quote associative.
2. Gli associati possono farsi rappresentare da altri associati anche se membri del consiglio, salvo, in questo caso, per l'approvazione dei bilanci e le deliberazioni riguardanti la responsabilità del consigliere.
3. L'assemblea è convocata dal consiglio direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio, mediante comunicazione a mezzo mail, pec, raccomandata a mano, o altra modalità scritta diretta a ciascuno associato e mediante affissione nell'albo dell'associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno, almeno **quindici giorni** prima di quello fissato per l'adunanza.
4. L'assemblea deve essere convocata anche quando almeno un decimo dei soci ne faccia richiesta motivata.
5. L'assemblea deve essere convocata in Polistena, anche fuori dalla sede dell'associazione.
6. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun associato ha un voto.
7. L'Assemblea:
 - nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
 - nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - approva il bilancio;

- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - delibera sull'esclusione degli associati;
 - approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
-

8. L'assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio, in mancanza dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'assemblea nomina il proprio presidente.
9. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e se lo ritiene del caso due scrutatori.
10. Spetta al presidente dell'assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed il diritto di intervento all'assemblea.
11. Dalle riunioni d'assemblea si redige processo verbale firmato dal presidente e dal segretario ed eventualmente degli scrutatori.
12. L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.
13. L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in prima convocazione. In seconda convocazione l'assemblea straordinaria è valida qualunque sia il numero dei presenti e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) [o 3/4 (tre quarti)] degli intervenuti.
14. L'assemblea straordinaria è convocata dal consiglio Direttivo mediante comunicazione scritta diretta a ciascun associato nelle stesse modalità e termini dell'assemblea ordinaria.

Art. 11 Il volontario

1. Il volontario è una persona che per sua libera scelta svolge attività in favore della comunità e del bene comune per il tramite dell'Associazione, mette a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e della comunità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dell'associazione soltanto le spese effettivamente e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni stabilite dal Consiglio Direttivo.

Art. 12 Risorse economiche

1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:
 - Quote associative;
 - Contributi pubblici e privati;
 - Donazioni e lasciti testamentari;
 - Rendite patrimoniali;
 - Attività di raccolta fondi;
 - Rimborsi da convenzioni;
 - Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D. Lgs. 117/2017

Art. 13 I beni

1. I beni dell'Associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.
2. I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 14 Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 15 Bilancio

1. Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. È redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.
2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore (RUNTS) entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 16 Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri.
2. A norma dell'art. 9 del D. Lgs. 117/2017 in caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro/i ente del Terzo Settore individuato dal Consiglio Direttivo.

Art. 17 Controversie

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra gli associati, tra questi e l'associazione, l'assemblea, l'organo amministrativo ed i liquidatori, in dipendenza del presente statuto, saranno sottoposti a giudizio di tre probiviri da nominarsi dall'assemblea; essi giudicheranno ex bono et aequo, senza formalità di procedura. Il loro lodo sarà inappellabile.

Art. 18 Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo Settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.